



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

## **PIANO 4 ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA**

### **Articolo 1: Obiettivi**

Le misure sanitarie previste per il controllo della tubercolosi bovina e bufalina sul territorio regionale hanno le seguenti finalità:

- profilassi, ricerca delle residue fonti di infezione e risanamento della tubercolosi bovina e bufalina;
- acquisizione della qualifica di territori ufficialmente indenni per le province di Sassari, Nuoro e Sulcis – Iglesiente ai sensi della normativa comunitaria da tubercolosi bovina e bufalina;
- limitatamente alle altre province riconosciute ufficialmente indenni, garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento della qualifica sanitaria.

### **Articolo 2: Attività ordinarie di controllo per la tubercolosi bovina e bufalina**

1. In tutti gli allevamenti bovini e bufalini vengono sottoposti a controllo mediante intradermotubercolinizzazione entro il 30 novembre di ogni anno i capi di età superiore a 42 giorni secondo il seguente schema:
  - Anno 2011: la sola provincia di Sassari;
  - Anno 2012: tutta la Regione Sardegna;
  - Anno 2013: nessun controllo per diradamento ai sensi del Decreto L.vo n°196/99;
  - Anno 2014: tutta la Regione Sardegna.
2. I bovini e bufalini delle aziende situate nelle province di Sassari, Nuoro e Sulcis – Iglesiente, di età superiore a 42 giorni destinati alla movimentazione devono essere sottoposti con esito favorevole ad intradermoreazione praticata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento.
3. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni nel rispetto di quanto previsto al precedente comma. I capi della nuova azienda devono essere sottoposti al controllo tubercolinico nel corso dell'anno solare non prima di 60 giorni dal loro arrivo a destinazione.

### **Articolo 3: Movimentazioni**

1. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori riconosciuti ufficialmente indenni da Tubercolosi (TBC).
2. Qualora i bovini e bufalini di nuova introduzione di età superiore alle 6 settimane provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a intradermotubercolinizzazione nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.
3. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, qualora la prova di cui al precedente comma 2. non sia stata eseguita in partenza, isolano i capi di nuova introduzione sino all'esecuzione della prova tubercolinica, che dovrà essere effettuata tra il 15° giorno ed il 42° giorno dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. Nei casi in cui tale prassi non sia rispettata l'intero allevamento deve essere sottoposto al controllo intradermico successivamente al 42° giorno dall'introduzione degli animali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

**Articolo 4: Misure in caso di sospetto e di conferma della malattia**

1. In caso di positività alla prova tubercolinica o di riscontro al mattatoio di lesioni tubercolari, si applicano le misure di cui agli articoli n. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.M. 15 dicembre 1995 n. 592 e le disposizioni di cui al successivo comma 4.
2. Negli allevamenti sede di focolaio e negli allevamenti ad essi epidemiologicamente collegati in cui vi è compresenza di animali della specie bovina e caprina le misure sanitarie di lotta alla tubercolosi previste per i bovini vengono estese ai caprini.
3. In caso di sospetto di malattia per sintomi clinici o per correlazione epidemiologica, tutti i bovini presenti in azienda di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti alla prova tubercolinica.
4. Negli allevamenti bovini nei quali viene confermato un focolaio di tubercolosi, ad eccezione di quelli a tipologia da ingrasso, nonché negli allevamenti correlati epidemiologicamente, tutti gli animali presenti di età superiore ai tre mesi, sono testati, contestualmente alla prova allergica, anche con la prova del  $\gamma$ -interferon. I capi risultati positivi a tale prova, ancorché negativi alla intradermoreazione, devono essere abbattuti e sono indennizzati secondo quanto previsto all'art. 19 del D.M. 15-12-1995, n. 592. L'esecuzione di tale prova deve essere interrotta quando nell'allevamento si riscontrano le seguenti condizioni:
  - assenza di positività alla prova intradermica;
  - assenza di lesioni all'esame ispettivo accurato degli animali macellati;
  - prevalenza della positività al  $\gamma$ -interferon non superiore al 5% nei capi sottoposti a test.
5. Negli allevamenti di cui al precedente comma, nel caso in cui si riscontrassero esclusivamente capi con reazione negativa alla tubercolina e reazione aspecifica o non discriminante al test del  $\gamma$ -interferon, almeno uno di essi deve essere macellato a scopo conoscitivo in impianti situati entro il territorio regionale. L'invio di tali animali deve essere segnalato sul Modello 4 al veterinario del macello, il quale all'atto della macellazione sottopone i suddetti capi ad una visita ispettiva particolarmente accurata al fine di evidenziare eventuali lesioni riferibili alla tubercolosi e prelevare campioni a scopo diagnostico.

Qualora l'animale non presenti lesioni evidenti devono comunque essere prelevati campioni dai linfonodi specificati nella **scheda 7** per l'invio al laboratorio. L'isolamento di *M. bovis* conferma la presenza di tubercolosi e determina, per l'allevamento di appartenenza del capo, l'adozione delle misure sanitarie previste per i focolai.

Qualora il laboratorio non confermi la presenza dell'infezione l'autorità competente conferma o revoca le misure restrittive sulla base delle sole prove tubercoliniche.

Gli animali oggetto di macellazione diagnostica sono indennizzati ai sensi del D.M. 15-12-1995, n. 592.
6. L'invio al macello degli animali infetti o sospetti di infezione deve avvenire sotto vincolo sanitario, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - prenotifica al veterinario responsabile del mattatoio;
  - trasporto mediante automezzi sigillati da parte del veterinario ufficiale;
  - macellazione dei capi positivi entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio;
  - comunicazione di avvenuta macellazione al Servizio veterinario competente sull'allevamento.
7. Il protocollo consigliato per le disinfezioni nei focolai di tubercolosi bovina è descritto nella **scheda 8**.